

**REPUBBLICA ITALIANA**

**La**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo  
e delle Amministrazioni pubbliche**

presieduta dal Presidente della Corte dei conti, Raffaele SQUITIERI;

Presidente "*a latere*", Pietro DE FRANCISCIS;

formata dai Magistrati: Simonetta ROSA; Gemma TRAMONTE; Ermanno GRANELLI; Francesco PETRONIO; Alberto GIACOMINI; Cristina ZUCCHERETTI; Maria Elena RASO; Andrea ZACCHIA; Giuseppa MANEGGIO; Paola COSA; Giovanni ZOTTA; Fabio Gaetano GALEFFI; Laura CAFASSO; Francesco TARGIA; Giuseppe Maria MEZZAPESA; Arturo IADECOLA;

i Consiglieri delegati delle Sezioni regionali: Mario PISCHEDDA; Rosario SCALIA; Josef Hermann RÖSSLER; Silvano DI SALVO; Fulvio Maria LONGAVITA; Massimo ROMANO; Anna Luisa CARRA; Paolo PELUFFO; Silvio DI VIRGILIO; Luisa D'EVOLI (relatore); Andrea LIBERATI; Paolo VALLETTA; Elena BRANDOLINI; Adriano DEL COL; Stefania PETRUCCI; Gianluca BRAGHO'.

**nell'Adunanza generale del 28 novembre 2013**

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il *"Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 153 del 2/07/2008);

visto l'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

**visto il decreto n. 19993/2013 del Prefetto della Provincia di GENOVA concernente la proroga per sei mesi dell'incarico a titolo di reggenza alla dott.ssa Ornella SANSALONE (viceprefetto aggiunto) per le funzioni di dirigente dell'area III-bis *"Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio"*;**

visto il foglio di rilievo n. 1/2013 del 27 settembre 2013, con il quale il Magistrato istruttore presso la Sezione regionale di controllo per la LIGURIA ha prospettato dubbi sulla legittimità del provvedimento citato;

vista la nota n. 34510479 del 30 ottobre 2013 con cui lo stesso Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all'Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del citato provvedimento, in mancanza della risposta dell'Amministrazione non

pervenuta nel termine di 30 giorni dalla data del rilievo;

vista la nota di risposta al ridetto foglio di osservazioni prot. 18307 del 31 ottobre 2013 del Prefetto di Genova;

vista la nota n. 34694948 dell'8 novembre 2013 con cui il Magistrato istruttore, sulla base della risposta dell'Amministrazione, ha provveduto ad integrare la relazione di deferimento dell'atto alla sede collegiale;

vista la nota prot. 0003594-11/11/2013-SC\_LIG-T85-P dell'11 novembre 2013, con la quale il Consigliere delegato presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha ritenuto che il provvedimento in epigrafe fosse portato all'esame dell'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità per la risoluzione di questione di massima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

vista l'ordinanza in data 15 novembre 2013, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato per il giorno 28 novembre 2013, in Adunanza generale, la Sezione centrale del controllo di legittimità per l'esame del provvedimento in questione;

vista la nota della Segreteria prot. 0033439-18/11/2013-SCCLA-Y26PREV-P del 18 novembre 2013, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata alla Prefettura di Genova, al Ministero dell'interno (Gabinetto), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Gabinetto e Ragioneria territoriale dello Stato di Genova);

udito il relatore, Cons. Luisa D'EVOLI;

intervenuiti, in rappresentanza del Ministero dell'interno, il Prefetto

dott. Claudio SGARAGLIA, Vice Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, il Prefetto dott.ssa Laura LEGA, Direttore centrale per le risorse umane, il Viceprefetto dott.ssa Anna LATO, nonché, in rappresentanza della Prefettura della Provincia di Genova, il Viceprefetto Vicario dott. Paolo D'ATTILIO;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

### **FATTO**

1. In data 4 settembre 2013 perveniva alla Sezione regionale di controllo per la Liguria il decreto n. 19993/2013 del Prefetto della Provincia di Genova, concernente la proroga per sei mesi dell'incarico a titolo di reggenza alla dott.ssa Ornella SANSALONE (viceprefetto aggiunto) per le funzioni di dirigente dell'area III bis *"Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio"*.

2. Con rilievo istruttorio del 27 settembre 2013 venivano richiesti chiarimenti e documentazione (avvio delle procedure di mobilità, dotazione organica di diritto e di fatto dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti presso la Prefettura, elenco degli incarichi principali e di reggenza agli stessi conferiti, con indicazione delle Aree di rispettiva competenza e della durata dell'incarico), al fine di sciogliere i dubbi di legittimità del provvedimento in oggetto: per lo stesso veniva, infatti, osservato che il ricorso all'istituto della reggenza, nella giurisprudenza

contabile, è ritenuto rimedio di carattere eccezionale e temporaneo, con cui non è possibile sopperire ad una carenza organica di personale; tanto più che il d.lgs. n. 139 del 2000 non prevede espressamente l'istituto della reggenza, disciplinando invece soltanto l'ipotesi in cui la *vacatio* del posto di funzione sia riconducibile al caso dell'assenza o dell'impedimento del funzionario.

3. In data 30 ottobre 2013, in mancanza della risposta dell'Amministrazione non pervenuta nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla data del rilievo, il Magistrato istruttore chiedeva al Consigliere delegato il deferimento dell'atto all'esame collegiale.

Con nota del 31 ottobre 2013, l'Amministrazione provvedeva a fornire la documentazione ed i chiarimenti richiesti con il rilievo formale del 27 settembre 2013, evidenziando che il conferimento di incarichi di reggenza era conseguente a reali carenze di organico e che tale modalità organizzativa era dettata dalla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa oltreché da criteri di valutazione assunti dal Prefetto concernenti attitudini, capacità, pregressa esperienza professionale, che miravano a salvaguardare il buon andamento dell'attività amministrativa degli uffici.

Sulla base della risposta pervenuta, il Magistrato istruttore in data 8 novembre 2013, riteneva di integrare la relazione di deferimento dell'atto alla sede collegiale.

Nella relazione integrativa, il Magistrato istruttore – dopo avere richiamato al riguardo precedenti pronunce di alcune Sezioni regionali di controllo (Sez. Contr. Calabria n.7/2003, Sez. Contr. Abruzzo

n.12/2005, Sez. Contr. Molise n.120/2012) nonché l'orientamento espresso dalla Sezione centrale controllo legittimità (delibere n.5/2003 e n.7/2009) – confermava i dubbi di legittimità del provvedimento evidenziando che *"le carenze di organico alla base del ricorso all'istituto della reggenza erano la diretta conseguenza della totale assenza di adeguati atti di riorganizzazione dell'amministrazione periferica da parte del Ministero dell'Interno, atti tanto più necessari in considerazione dei rigidi vincoli di finanza pubblica che impediscono il ricorso a nuove assunzioni"*.

4. Con nota dell'11 novembre 2013 il Consigliere delegato presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria riteneva opportuno che il provvedimento in epigrafe fosse portato all'esame dell'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità per la risoluzione di questione di massima, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del vigente Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

In particolare, il Consigliere delegato evidenziava che la legittimità o meno del ricorso all'istituto della reggenza per sopperire a carenze di organico del personale necessitava di inquadrare preliminarmente la questione nel più ampio contesto del d.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135: emergono, infatti, profili ordinamentali che trovano *ratio* nella necessità di coniugare, da una parte, la natura propria di istituti, quali la reggenza, che nascono con la caratteristica di costituire rimedio di natura eccezionale e temporaneo, con cui non è possibile sopperire ad una carenza organica di personale,

e, dall'altra, la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa in presenza di norme di contenimento della spesa di personale alla base del blocco del *turn over* nelle pubbliche amministrazioni, in funzione di precisi obiettivi di finanza pubblica.

Veniva al riguardo richiamato il d.l. n. 95 del 2012, che, nel dettare norme per la revisione della spesa pubblica, aveva specificamente previsto, tra l'altro, la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, differendo, in particolare, per l'amministrazione civile dell'interno, l'applicazione delle predette riduzioni all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle Province e comunque entro il 30 aprile 2013 (disposizioni queste, per l'amministrazione civile dell'interno, ora sospese sino al 30 giugno 2014).

Di qui – ad avviso del Consigliere delegato e del Magistrato istruttore – la necessità che venissero valutate anche ipotesi di riorganizzazione degli uffici territoriali del Governo, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

5. Con nota del 25 novembre 2013, il Ministero dell'interno faceva pervenire proprie controdeduzioni alla relazione di deferimento del provvedimento all'esame collegiale. In particolare, il Ministero rappresentava la grave situazione di vacanze di organico dell'Amministrazione per il sostanziale blocco del *turn over* a cominciare dal 2010, per effetto delle norme di contenimento della spesa introdotte dal d.l. n. 112 del 2008 (art. 66, comma 7) per gli anni 2010 e 2011 ed estese dal d.l. n. 78 del 2010 (art. 9, comma 5) agli anni 2012 e 2013 e, da ultimo, all'anno 2014 dal d.l. n. 98 del 2011 (art. 16), evidenziando

allo stato degli atti una dotazione effettiva di 638 viceprefetti e 416 viceprefetti aggiunti a fronte di una dotazione organica – rispettivamente - di 712 viceprefetti e 852 viceprefetti aggiunti, con una vacanza complessiva di 510 unità.

Di qui la necessità – ad avviso del Ministero – di provvedere alla copertura delle vacanze d'organico mediante mobilità interna, facendo ricorso, per gli uffici territoriali del Governo, al criterio della copertura percentuale superiore al 50%, ovvero a quello della specificità dei compiti attribuiti alla struttura (come nel caso della Prefettura di Milano in relazione alle attività connesse allo svolgimento dell'EXPO 2015): e di qui le ragioni per le quali la sede di Genova, pur caratterizzata da una rilevante carenza di organico ma non tale da raggiungere la soglia del 50%, non era stata inserita nella procedura di mobilità interna.

Il Ministero evidenziava, pertanto, la necessità che la continuità dell'azione amministrativa in uffici come quelli dell'Area III bis, considerati di importanza fondamentale in ragione delle delicate competenze attribuite, venisse comunque garantita mediante ricorso agli strumenti organizzativi a disposizione nel quadro ordinamentale di riferimento (d.lgs. n. 139 del 2001, d.lgs. n. 165 del 2001, d.P.R. n. 3 del 1957) e cioè, nella specie, mediante ricorso all'istituto della reggenza.

Sulla compatibilità, peraltro, dell'istituto della reggenza, caratterizzato dalla temporaneità e dall'eccezionalità, con la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa per periodi che superano i sei mesi, il Ministero faceva riferimento all'orientamento



espresso da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che avevano ammesso al visto anche provvedimenti di reggenza attribuiti per periodi pari o superiori ai due anni (tra cui Sez. Contr. Piemonte n. 5/2013).

L'Amministrazione richiamava comunque le misure organizzative adottate in sede centrale (tra cui la soppressione di 11 posti di funzione di viceprefetto e 39 posti di viceprefetto aggiunto), e rappresentava che, anche a livello periferico, erano già da tempo avviate misure organizzative intese alla soppressione di alcuni posti di funzione, in atto rallentate per effetto delle manovre di contenimento della spesa pubblica (artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012) correlate all'adozione di interventi, da parte del Governo, finalizzati ad una complessiva revisione degli enti locali intermedi (Province e Città Metropolitane): tali interventi non sono ancora conclusi, attesa la mancata conversione in legge del d.l. n. 188 del 2012 e la successiva introduzione nella legge di stabilità 2013 dell'art. 1, comma 155, che rinviava al 31 dicembre 2013 l'adozione, da parte del Parlamento, del provvedimento legislativo conclusivo del processo di riordino degli enti locali intermedi.

Il Ministero precisava, altresì, che l'Amministrazione stava *"procedendo alla revisione dell'assetto organizzativo delle Prefetture-UTG, ai fini della definitiva attuazione del d.P.R. n. 2010 del 2009"* e che *"il relativo progetto era già stato inviato alle Organizzazioni sindacali di categoria per la prescritta concertazione"*. Evidenziava, infine, che gli ulteriori interventi di riorganizzazione conseguenti alle misure di riduzione del personale previste dall'art. 2 del d.l. n. 95 del 2012, già

sospesi sino alla data del 31 dicembre 2013 per effetto dell'art. 1, comma 115, della legge di stabilità 2013, sono stati ulteriormente sospesi sino alla data del 30 giugno 2014 per effetto dell'art. 2, comma 2, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

6. Con nota del 26 novembre 2013, anche la Prefettura della Provincia di Genova faceva pervenire proprie deduzioni alla relazione di deferimento del provvedimento all'esame collegiale, richiamando integralmente i chiarimenti fatti pervenire in risposta al rilievo n. 1/2013 formulato sull'atto.

7. Con nota del 26 novembre 2013, anche la Ragioneria territoriale dello Stato di Genova faceva pervenire proprie deduzioni alla citata relazione di deferimento. La Ragioneria evidenziava, in particolare, che il conferimento dell'incarico di reggenza nella specie trovava *ratio* nelle gravi e reali carenze di organico dell'Amministrazione, tali da giustificare il ricorso all'istituto della reggenza per garantire la continuità dell'azione amministrativa e richiamava al riguardo l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti che, in fattispecie analoghe, aveva provveduto alla registrazione con "rilevato a vuoto" dei relativi provvedimenti proprio prendendo atto delle circostanze eccezionali in cui versava la Prefettura di Genova.

8. Nel corso dell'adunanza i rappresentanti del Ministero dell'interno ed il rappresentante della Prefettura della Provincia di Genova hanno confermato le memorie scritte, insistendo per l'ammissione al visto del provvedimento in questione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. E' all'esame della Sezione il provvedimento (decreto n. 19993/2013) con il quale il Prefetto della Provincia di Genova ha disposto la proroga per sei mesi dell'incarico a titolo di reggenza alla dott.ssa Ornella SANSALONE (viceprefetto aggiunto) per le funzioni di dirigente dell'area III bis *"Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio"*.

2. Occorre, innanzitutto, osservare che, nell'ambito della normativa speciale relativa alla carriera prefettizia (d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139), l'istituto della reggenza non è contemplato espressamente, essendo prevista soltanto la possibilità di assicurare la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o d'impedimento con altro funzionario della carriera prefettizia (art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2000).

Il quadro normativo di riferimento è dunque quello che risulta dalle norme che regolano lo specifico ordinamento dell'Amministrazione civile dell'interno e dai principi sul pubblico impiego, essenzialmente desumibili dal d.lgs n. 165 del 2001.

3. Sul ricorso all'istituto della reggenza in generale (verticale od orizzontale che sia) si è formato un generale orientamento restrittivo della Corte dei conti, fondato sulla considerazione del carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell'istituto, ontologicamente estraneo alla fisiologia dell'organizzazione amministrativa, e come tale inidoneo a sopperire ad una carenza organica di personale, tanto più se conosciuta e prevedibile.

Vale al riguardo richiamare i numerosi precedenti delle Sezioni regionali di controllo (Sez. Contr. Calabria n. 7/2003, Sez. Contr. Abruzzo n. 12/2005, Sez. Contr. Molise n. 120/2012, Sez. Contr. Marche n. 61/2013), nonché l'orientamento espresso dalla Sezione centrale del controllo di legittimità (delibere n. 5/2003 e n. 7/2009).

L'orientamento restrittivo della Corte dei conti, che fa perno sulla specifica natura dell'istituto della reggenza e più in generale sulla specifica natura degli incarichi ad *interim*, trova conferma, peraltro, anche in un consolidato orientamento della Cassazione che ritiene l'istituto della reggenza un istituto eccezionale, contrassegnato dai caratteri della temporaneità e straordinarietà, il quale si configura quando, in caso di vacanza temporanea nella titolarità di un organo dovuta a cause imprevedibili, possa profilarsi il pericolo di un pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici dell'amministrazione (Sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3814; Sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4063; Sez. lav., 28 marzo 2013 n. 7823; Sez. Lav., 6 marzo 2013, n. 5550; Sez. lav., 12 ottobre 2011, n. 20978; Sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5116).

Secondo la Cassazione, che richiama al riguardo il costante orientamento della Corte dei conti, l'istituto della reggenza richiede la presenza di un ulteriore presupposto per la configurazione di tale particolare fattispecie e cioè che il procedimento di copertura del posto vacante sia stato avviato nei termini di tempo ordinariamente previsti a tal fine (Sez. lav., 28 ottobre 2011, n. 22547 e n. 22546).

L'ipotesi della reggenza costituisce, infatti, una specificazione dei

compiti di sostituzione del titolare assente o impedito *"in attesa della destinazione del dirigente titolare"* (Cass., Sez. lav., 5 ottobre 2007, n. 20890), essendo *"la reggenza ... consentita ... solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura"* (Cass., Sez. lav., 7 gennaio 2009, n. 54).

Il principio sopra enunciato sul carattere di straordinarietà e temporaneità dell'istituto della reggenza è peraltro confermato anche da quei precedenti della Corte che, solo in considerazione delle specificità dei casi, hanno ammesso al visto ed alla conseguente registrazione i relativi provvedimenti (v. da ultimo la deliberazione n. 5/2013 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, tra le più risalenti, la deliberazione n. 2 del 2008 della Sezione centrale del controllo di legittimità, assunta proprio in sede di adunanza generale).

Si trattava, in quei casi, di provvedimenti comunque necessari per garantire la continuità dell'azione amministrativa e rispetto ai quali l'Organo competente ad adottarli (Prefetto) non disponeva di strumenti organizzativi alternativi o funzionali al buon andamento della Pubblica Amministrazione, arrestandosi le proprie competenze dirette a rimuovere lo stato di necessità alla mera segnalazione della vacanza d'organico e alla relativa richiesta di copertura del posto.

4. Le fattispecie innanzi richiamate si riproducono anche sul caso ora all'esame, essendo nella specie il ricorso all'istituto della reggenza stato determinato dalla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa in una situazione di scoperta di organico nella sede

prefettizia di Genova, che pur assumendo rilevante entità non era tale da raggiungere la soglia del 50% sì da essere inserita nella procedura di mobilità interna.

Si tratta di un profilo, questo, non ignoto all'Organo che ha deferito il provvedimento all'esame dell'Adunanza generale, tant'è che proprio in sede di deferimento è stato evidenziato che *"le carenze di organico alla base del ricorso all'istituto della reggenza sarebbero la diretta conseguenza della totale assenza di adeguati atti di riorganizzazione dell'amministrazione periferica da parte del Ministero dell'Interno, atti tanto più necessari in considerazione dei rigidi vincoli di finanza pubblica che impediscono il ricorso a nuove assunzioni"*.

Di qui la necessità – ad avviso del Collegio – che le misure organizzative di semplificazione già avviate a livello periferico ma, come rappresentato dall'Amministrazione, in atto rallentate per effetto delle manovre di contenimento della spesa pubblica (artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012) - correlate all'adozione di interventi, da parte del Governo, finalizzati ad una complessiva revisione degli enti locali intermedi (Province e Città Metropolitane) e non ancora conclusi - necessitino di un rapido completamento: tanto più che la legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 155, ha rinviato al 31 dicembre 2013 l'adozione, da parte del Parlamento, del provvedimento legislativo conclusivo del processo di riordino degli enti locali intermedi.

Vero è che l'art. 2, comma 2, della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 ha sospeso, sino alla data del 30 giugno 2014, per lo specifico ordinamento

dell'Amministrazione civile dell'interno, l'applicazione delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 95 del 2012 relative alle riduzioni delle dotazioni organiche, ma osserva il Collegio che gli obiettivi posti dai provvedimenti normativi sulla *spending review* costituiscono vincoli di finanza pubblica che, più in generale, spostano i processi riorganizzativi delle pubbliche amministrazioni dal piano delle norme di azione a quello delle norme di relazione: con ciò concorrendo i processi riorganizzativi, anche sul versante della legittimità in senso sostanziale, e non solo su quello dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia, al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sul piano delle norme d'azione, infatti, non erano mancate nel passato osservazioni da parte della Corte per stimolare processi interni finalizzati ad una migliore efficienza dell'organizzazione. Proprio la citata deliberazione n. 2 del 2008 della Sezione centrale del controllo di legittimità assunta in sede di Adunanza generale - nell'ammettere al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento di reggenza allora in esame - aveva raccomandato all'Amministrazione dell'interno, sulla base anche di considerazioni svolte in sede di controllo successivo sulla gestione, *"l'improcrastinabile esigenza di provvedere, con ogni mezzo posto a disposizione dal vigente ordinamento, affinché in ognuna delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo interessate dal fenomeno evidenziato venisse sanata una situazione di fatto che, oltre a non corrispondere al quadro organizzativo e funzionale delineato dal legislatore delegato in sede di riforma dell'ordinamento prefettizio, rischiava di consolidare distorte prassi applicative della norma"*.

Il rinnovato contesto delineato dal processo di *spending review*, non solo postula processi di riqualificazione della spesa e di riduzione della stessa in termini essenzialmente di spesa corrente, ma anche e soprattutto interventi di efficientamento delle pubbliche amministrazioni idonei a ridurre il grado di rigidità della spesa.

Di qui la previsione, nel medesimo contesto normativo (d.l. n. 95 del 2012), di misure di contenimento della spesa (riduzione degli organici, riduzione delle spese di personale, blocco del *turn over*) tutte finalizzate alla realizzazione di precisi obiettivi di finanza pubblica, vincolanti in ragione dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Ciò è a dire che i processi riorganizzativi interni delle pubbliche amministrazioni, se un tempo si muovevano in uno spazio sostanzialmente estraneo all'intervento del legislatore e come tali impermeabili alle valutazioni sul piano della legittimità, ora i vincoli di finanza pubblica correlati alle misure di contenimento della spesa spostano i processi medesimi dal piano delle scelte insindacabili nel merito a quello del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

5. Conclusivamente il Collegio esprime l'avviso che nella fattispecie in esame possa essere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe di proroga della reggenza, in quanto necessitato dall'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa in una situazione di rilevante scopertura di organico nella sede prefettizia di Genova, che non consentiva, da parte del Prefetto, l'adozione di strumenti organizzativi alternativi o funzionali al buon



andamento della Pubblica Amministrazione.

Peraltro vanno contestualmente richiamate le considerazioni sopra svolte sulla necessità che siano portate a compimento, al più presto e comunque entro la data del 30 giugno 2014, le misure organizzative di semplificazione già avviate a livello periferico dell'Amministrazione civile dell'interno.

**P. Q. M.**

L'Adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità, risolta la questione di massima nel contesto della *spending review* come in motivazione, ammette al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento indicato in epigrafe.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Prefettura – U.T.G. di Genova, al Ministero dell'interno (Gabinetto del Ministro e Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica) ed al Ministero dell'economia e delle finanze (Gabinetto e Ragioneria territoriale dello Stato di Genova).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 novembre 2013.

Il Presidente

(Raffaele Squitieri)

Il Relatore

(Luisa D'Evoli)

Depositata in Segreteria in data 20 dicembre 2013.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Lo Giudice